



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 160/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo Referendario

Guido Tarantelli Primo Referendario

nella pubblica udienza del giorno **17 aprile 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai numeri

1) n. **23720** del registro di segreteria sui conti giudiziali n. 36477 e 38584 dell'agente della riscossione del Comune di Cinquefrondi per gli esercizi finanziari 2018 (conto n. 36477) e 2019 (conto n. 38584), promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;

2) n. **23721** del registro di segreteria sui conti giudiziali n. 36720 e 38180 dell'agente della riscossione del Comune di Molochio per gli esercizi finanziari 2018 (conto n. 36720) e 2019 (conto n. 38180), promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;

3) n. **23722** del registro di segreteria sui conti giudiziali n. 36338 e 38211 dell'agente della riscossione del Comune di Polistena per gli esercizi finanziari 2018 (conto n. 36338) e 2019 (conto n. 38211), promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;

4) n. **23723** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 36456 dell'agente

	della riscossione del Comune di Varapodio per l'esercizio finanziario 2018,	
	promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	5) n. 23724 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 36423 dell'agente	
	della riscossione del Comune di Ferruzzano per l'esercizio finanziario	
	2018, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	6) n. 23725 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 37865 dell'agente	
	della riscossione del Comune di Africo per l'esercizio finanziario 2019,	
	promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	7) n. 23726 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 37453 dell'agente	
	della riscossione del Comune di Taurianova per l'esercizio finanziario	
	2017, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	8) n. 23727 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 37290 dell'agente	
	della riscossione del Comune di Monasterace per l'esercizio finanziario	
	2014, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	9) n. 23728 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 38345 dell'agente	
	della riscossione del Comune di Caulonia per l'esercizio finanziario 2019,	
	promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	10) n. 23729 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 38177 dell'agente	
	della riscossione del Comune di Palmi per l'esercizio finanziario 2019, pro-	
	mosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	- Letti gli atti e i documenti di causa;	
	- All'udienza del 17 aprile 2024, nessuno comparso per l'agente conta-	
	bile, data per letta la relazione e riuniti i giudizi sul consenso delle parti pre-	
	senti, uditi per la Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Molo-	
	chio, dott.ssa GARREFFA Maria Giuseppa, l'Avvocato ROMEO Maria	
	2	

Gabriella per il Comune di FERRUZZANO, per l'ufficio di Procura il V.P.G.

Maria Gabriella DODARO che concludevano tutti per la declaratoria di im-

procedibilità dei giudizi.

FATTO E DIRITTO

1. Con 10 relazioni in data 19.09.2023 e 20.09.2023 (dalla n. 381/2023

alla n. 383/2023 comprese, dalla n. 393/2023 a n. 394/2023 comprese e

dalla n. 396 alla n. 400 comprese), iscritte nel registro di segreteria ai numeri

epigrafati (**dal n. 23720 al n. 23729 compresi**) il Magistrato istruttore richie-

deva la fissazione dell'udienza per la discussione dei giudizi aventi ad oggetto

i conti giudiziali epigrafati, redatti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione

SpA, in qualità di agente della riscossione di vari comuni calabresi e per vari

esercizi, secondo lo schema seguente:

N. Giudizio	N. Conto	Ente	Esercizio di ri-ferimento
23720	36477	Comune Cinquefrondi	2018 - 2019
	38584		
23721	36720	Comune Molochio	2018 - 2019
	38180		
23722	36338	Comune Polistena	2018 - 2019
	38211		
23723	36456	Comune Varapodio	2018
23724	36423	Comune Ferruzzano	2018
23725	37865	Comune Africo	2019
23726	37453	Comune Taurianova	2017
23727	37290	Comune Monasterace	2014

	23728	38345	Comune Caulonia	2019
	23729	38177	Comune Palmi	2019
	La richiesta di discussione dei predetti giudizi di conto si fondava sull’asserita			
	improcedibilità degli stessi, alla luce della giurisprudenza di appello (<i>cf.</i>			
	Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenze n. 61/2017, n. 62/2017 del 27			
	febbraio 2017; <i>idem</i> stessa Sezione, sentenza n. 79/2017 del 17 marzo 2017),			
	secondo cui, qualora non sia scaduto il termine per la presentazione delle di-			
	chiarazioni di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione, <i>“trattandosi</i>			
	<i>di rapporti non ancora esauriti tra l’agente della riscossione.....e il Co-</i>			
	<i>mune” (...)</i> <i>“una pronuncia del giudice contabile potrà essere resa solo</i>			
	<i>quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi, in quanto il</i>			
	<i>conto va valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed ai versa-</i>			
	<i>menti effettuati dal contabile nel periodo di gestione”</i> , in quanto solo da quel			
	momento potrà aversi un quadro compiuto della <i>“situazione a credito, debito</i>			
	<i>ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile”</i> (sent. n. 79/2017 cit).			
	Il relatore evidenziava che tale giurisprudenza si era formata con riferimento			
	alla proroga dei termini per la riscossione, disposta dall’art. 10, comma 2 - <i>ter</i>			
	del decreto legge n. 35 del 2013, come modificato dal decreto legge n. 210 del			
	2015 e dall’art. 1, commi 684-687, della legge n. 190 del 2014, disposizioni			
	che consentono all’agente contabile di proseguire nelle attività esecutive an-			
	che oltre il termine di competenza dell’anno cui si riferisce il conto, e quindi			
	inevitabilmente impediscono che <i>“le relative partite possano considerarsi in-</i>			
	<i>debitamente non rimosse e perciò non discaricabili, ovvero regolarmente di-</i>			
	<i>chiarate inesigibili e perciò discaricabili”</i> (sent. n. 73/2017 cit.). Ad avviso			
	del magistrato istruttore, analoghi principi dovevano trovare applicazione alla			
	4			

	proroga derivante:	
	dall’art. 1, comma 10 <i>quinquies</i>, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, con-	
	vertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha sostituito il primo periodo	
	dell’art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il seguente:	
	“ le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della	
	riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti credi-	
	tori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equita-	
	lia ovvero dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono presentate, per i	
	ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli	
	consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna par-	
	tendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al	
	2021”;	
	dall’art. 3, comma 20, del D.L. n. 119 del 2018, come convertito <i>ex lege</i>	
	n. 136 del 2018, che ha nuovamente sostituito il primo periodo del comma 684	
	dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, il con il seguente: “Le comunicazioni	
	di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1°	
	gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno ces-	
	sato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'A-	
	genzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli	
	anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31	
	dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente,	
	entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026»;	
	dall’art. 1 c. 253 della L. 197/2022, che ha apportato all’art. 1 della L.	
	190/2014 le seguenti modificazioni:	
	a) Al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: “ le	
	5	

	comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della ri-	
	scossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori	
	che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia	
	ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli	
	consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli	
	consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati	
	dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al	
	2020, entro il 31 dicembre 2031e, per quelli consegnati negli anni 2021 e	
	2022, entro il 31 dicembre 2032”.	
	Nel caso in esame, alla chiusura dell’esercizio figuravano diverse somme	
	ancora non riscosse e, comunque, i ruoli coprivano verosimilmente l’amplis-	
	simo arco temporale indicato dalla norma (pur non essendo indicate in maniera	
	dettagliata le singole annualità), sicché, salve diverse indicazioni da parte	
	dell’Agente della riscossione in merito alle annualità dei ruoli, non potevano	
	ritenersi sussistere i presupposti per procedere all’esame del conto indicato nel	
	merito, atteso che, non essendo spirati i termini per la presentazione delle di-	
	chiarazioni di inesigibilità, permaneva tuttora la possibilità di riavvio o prose-	
	cuzione delle attività esecutive, con le conseguenti ricadute sulle riscossioni.	
	2. Con 10 separati decreti presidenziali del 20.09.2023 – ritualmente	
	notificati all’Agente contabile (unitamente alla relazione) ed ai comuni in va-	
	rie date – veniva fissata per la discussione dei giudizi epigrafati l’ udienza del	
	14.02.2024 , rinviata a verbale, per legittimo impedimento del magistrato rela-	
	tore, all’udienza del 17 aprile 2024 , nella quale – non comparso l’agente con-	
	tabile e le amministrazioni ad eccezione delle seguenti, data per letta la rela-	
	zione e riuniti i giudizi sul consenso delle parti presenti, uditi la Responsabile	
	6	

	del Servizio Finanziario del Comune di Molochio, dott.ssa GARREFFA Ma-	
	ria Giuseppa, l'Avvocato ROMEO Maria Gabriella per il Comune di FER-	
	RUZZANO, per l'ufficio di Procura il V.P.G. Maria Gabriella DODARO che	
	concludevano tutti per la declaratoria di improcedibilità dei giudizi – la causa	
	passava in decisione.	
	3. In via preliminare ed in via assorbente anche rispetto a diversi profili (per	
	taluni conti manca la sottoscrizione, meramente stampigliata, la mancanza del	
	conto di diritto, talora il visto di regolarità e/o la parificazione dell'Ente), ade-	
	rendo all'impostazione del Magistrato istruttore, il presente giudizio va dichia-	
	rato improcedibile.	
	3.1. Anzitutto, come evidenziato dal giudice di appello (Sez. I app.	
	n. 79/2017), premesso che nei conti giudiziali degli agenti della riscossione va	
	dato atto dei residui attivi degli anni precedenti (per stabilire se le quote non	
	riscosse siano scaricabili o meno), <<la generale disciplina sulla resa del	
	conto giudiziale da parte degli agenti contabili, contenuta nel regolamento	
	di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924) va coordinata, nelle	
	ipotesi di agenti della riscossione, con la legislazione (d.lg s n. 112 del 1999	
	e successive modifiche ed integrazioni) che stabilisce i termini ed i presupp-	
	sti per il diritto al discarico in caso di inesigibilità delle partite iscritte al	
	ruolo, in quanto i presupposti e i termini previsti dalla stessa non possono non	
	essere considerati in sede di giudizio sui conti degli agenti della riscossione	
	in relazione ai carichi dei residui. In definitiva, trattandosi di rapporti non	
	ancora esauriti tra l'agente della riscossione appellante e il suindicato Co-	
	mune, una pronuncia del giudice contabile sul conto potrà essere resa quando	
	scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi in discorso, in quanto	
	7	

	<i>il conto va valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed ai versa-</i>	
	<i>menti effettuati dal contabile nel periodo di gestione. Solo in tale momento il</i>	
	<i>conto potrà dimostrare, e la Corte potrà pronunciarsi in merito, quale sia la</i>	
	<i>situazione e la Corte potrà pronunciarsi in merito, quale sia la situazione a</i>	
	<i>credito, debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile. >></i>	
	3.2. Nella fattispecie, i conti giudiziali qui in esame risultano presentati per la	
	quasi totalità dal 2019 in poi (afferendo a gestioni dal 2018 in poi, tranne uno	
	della gestione 2014 – n. 37290 – ed uno del 2017 – n. 37453 –); e – come già	
	evidenziato da questa Sezione (sent. n. 181/2023) - << l’art. 68, comma 4, del	
	decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (...) ha previsto, in coerenza con le pro-	
	roghe di termini in materia di riscossione durante l’emergenza Covid, che “in	
	deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo	
	13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità' relative alle quote	
	affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno	
	2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre	
	2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 di-	
	cembre 2026”. >>	
	Pertanto, nel caso di specie, i conti <i>sub iudice</i> non avrebbero potuto esser pre-	
	sentato all’Amministrazione prima della fine del 2023 (quelli del 2018, gli	
	altri ancora dopo), mentre sono stati depositati in data antecedente.	
	3.3. Inoltre, anche per gli esercizi precedenti al 2019, varie disposizioni di	
	proroga del termine ordinario per le dichiarazioni di inesigibilità sono entrate	
	in vigore prima della data di presentazione dei conti qui in esame, in partico-	
	lare:	
	a) l’art. 10, comma 2 - ter del decreto legge n. 35 del 2013 (come modificato	
	8	

	dall'art. 53 d.l. 69/2013, dall'art.1, comma 610, l. n. 147/2013, dell'art.1,	
	comma 642, della legge n. 190/2014, dall'art. 7, comma 7, d.l. n.78/2015,	
	dall'art. 10, comma 1, del decreto legge n. 210/2015) e l'art.1, commi 684-	
	687, della legge n. 190/2014, disposizioni che consentono all'agente contabile	
	di proseguire nelle attività esecutive anche oltre il termine di competenza	
	dell'anno cui si riferisce il conto, e quindi inevitabilmente impediscono che	
	“le relative partite possano considerarsi indebitamente non riscosse e perciò	
	non scaricabili, ovvero regolarmente dichiarate inesigibili e perciò discari-	
	cabili” (sent. n. 73/2017 cit.).	
	Ad avviso del magistrato istruttore, analoghi principi dovevano trovare appli-	
	cazione alle proroghe derivanti da leggi ulteriori, che hanno prorogato i ter-	
	mini previsti dall'art.1 comma 684 predetto, in specie:	
	b) dall'art. 1, comma 10 quinquies, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, con-	
	vertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha sostituito il primo periodo del	
	predetto art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il se-	
	guente: “le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli	
	agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da	
	soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del	
	Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono pre-	
	sentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre	
	2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità	
	di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno	
	successivo al 2021”;	
	c) l'art. 3, comma 20, del D.L. n. 119 del 2018 (convertito in legge n. 136	
	del 2018), che aveva modificato l'art.1, comma 684 della legge n. 190/2014	
	9	

	prevedendo che <<Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affi-	
	date agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017,	
	anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle	
	società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione,	
	sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31	
	dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole	
	annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di cia-	
	scun anno successivo al 2026>>;	
	d) l'art. 1, comma 253 della legge n. 257/2022, che ha nuovamente modifi-	
	cato l'art. 1 comma 684 citato prevedendo che <<Le comunicazioni di inesi-	
	gibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio	
	2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o	
	cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia	
	delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni	
	dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006	
	al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015,	
	entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31	
	dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31	
	dicembre 2032>>.	
	3.4. Dall'esame del descritto quadro normativo, si desume che, allo stato, non	
	sussistono, <i>ictu oculi</i> , i presupposti per procedere all'esame del conto nel me-	
	rito, atteso che, non essendo spirati i termini per la presentazione delle dichia-	
	razioni di inesigibilità, permane tuttora la possibilità di riavvio o prosecuzione	
	delle attività esecutive, con le conseguenti ricadute sulle riscossioni e quindi	
	sul discarico delle singole partite del conto giudiziale.	
	10	

	Tale circostanza rende, allo stato degli atti, improcedibile il giudizio relativo	
	ai conti epigrafati, fermo rimanendo che la presente decisione non equivale a	
	discarico, ma onera l'Agente della riscossione convenuto alla rappresentazione	
	del conto giudiziale per cui è causa, regolarmente sottoscritto e parificato, alla	
	scadenza dei termini prorogati per la presentazione delle dichiarazioni di ine-	
	sigibilità.	
	4. Quanto alle spese, se ne dispone la compensazione ex art. 31, comma 3,	
	c.g.c., tenuto conto della circostanza che il presente giudizio è stato definito	
	con pronunzia in rito su questione preliminare.	
	P.Q.M.	
	- dichiara improcedibili i giudizi di conto epigrafati, fermo restando l'onere	
	dell'Agente della riscossione di rappresentare il conto giudiziale nelle forme di	
	legge;	
	- spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Catanzaro, li 17 aprile 2024	
	Il Presidente estensore	
	Dott. Luigi Cirillo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 07/08/2024	
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Stefania vasapollo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	11	